



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 573/13/CONS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 20 DEL  
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO  
ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' PER LE  
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare, l’articolo 2, comma 10;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni*” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 9;

VISTO l’art. 23, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha ridotto il numero dei componenti il Consiglio dell’Autorità da otto a quattro, escluso il Presidente e, conseguentemente, il numero dei componenti le due Commissioni da quattro a due, sempre escluso il Presidente;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorità) n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169 e s. m. i.;

VISTO il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27

aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n.138 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 (*"Procedimento disciplinare. Consiglio di disciplina"*) del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità che regola, al comma 3, la composizione del Consiglio di disciplina, indicando, in particolare, quali membri del Consiglio in questione, due componenti l'Autorità ed un direttore responsabile di unità organizzativa di primo livello;

RILEVATO, alla luce della predetta riduzione del numero dei componenti il Consiglio dell'Autorità, che si rende indispensabile, anche al fine di garantire un'equilibrata composizione del Consiglio di disciplina, rivedere la composizione di detto collegio, prevedendo che lo stesso sia costituito da un solo componente l'Autorità, da un direttore responsabile di una unità organizzativa di primo livello, con esclusione di quello del Servizio risorse umane e finanziarie, e da un dirigente di una unità organizzativa di secondo livello, con funzioni anche di segretario;

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che, all'atto della nomina dei componenti effettivi del Consiglio di disciplina, siano individuati anche i membri supplenti per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie;

RITENUTO, pertanto, di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla citata disposizione;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**(Modifiche ed integrazioni all'articolo 20 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità)**

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, è così sostituito:

*“3. Il Consiglio di disciplina è composto da un Commissario, con funzioni di Presidente, da un direttore responsabile di unità organizzativa di primo livello, con esclusione di quello del Servizio risorse umane e finanziarie, e da un dirigente di unità organizzativa di secondo livello, con funzioni anche di segretario, e si pronuncia in ordine alle sanzioni disciplinari proposte.*

2. Dopo il comma 3 del citato articolo 20 è inserito il seguente comma *3bis*:

*“3 bis. All’atto della nomina dei componenti il Consiglio di disciplina, l’Autorità provvede anche alla designazione dei membri supplenti.”*

La presente delibera è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani